



Promemoria per produttori all'estero

RIASSUNTO DELLE DIRETTIVE DI BIO SUISSE - Versione 1.1.2010

Il presente riassunto delle direttive Bio Suisse offre ai produttori all'estero una panoramica dei requisiti necessari per il riconoscimento Bio Suisse. Il presupposto di base per il riconoscimento Bio Suisse di un'azienda è il riconoscimento secondo le direttive del Regolamento UE 834/2007.

Se l'azienda è già riconosciuta Bio Suisse vanno osservate in particolare le condizioni specifiche per l'azienda inviate assieme alla lettera di riconoscimento.

1. Globalità aziendale

L'intera azienda agricola deve essere gestita in regime biologico.

Le aziende agricole con allevamento di animali convenzionale o con particelle gestite in regime non biologico non possono essere riconosciute. Fa stato la definizione di azienda di Bio Suisse:

- Unità di terreno, edifici, inventario e manodopera con un centro aziendale
- Flusso delle merci indipendente e separato e un'immagine propria e inconfondibile verso l'esterno
- Il capoazienda non può essere responsabile per un'altra azienda o parte di un'azienda gestite in regime convenzionale

2. Concimazione

Vanno rispettati i seguenti limiti di concimazione per ettaro e anno:

	kg N _{tot} /ha	kg P ₂ O ₅ /ha
foraggicoltura e orticoltura in campo aperto	225	80
campicoltura (piante sarchiate e cereali)	180	60
viticoltura, frutta, bacche, ecc.	100	30

Per colture speciali
si applicano valori
particolari

È vietato l'impiego di: torba per migliorare il suolo / chelati chimici di sintesi, p. es. EDTA / sali potassici ad alta percentuale.

Per i concimi oligodinamici e minerali va prodotta la prova che ne attesti la necessità.

3. Superfici per l'incremento della biodiversità

Ogni azienda deve destinare all'incremento della biodiversità almeno il 7 % della superficie aziendale. Sono esempi di superfici computabili: prati permanenti e pascoli non concimati e ricchi di specie / maggese fioriti (durata minima 18 mesi) / alberi da frutta ad alto fusto e alberi indigeni isolati (1 ara per albero) / siepi, boschetti campestri e rive boscate / fossati umidi, pozzi, stagni, terreni paludosi / superfici ruderali, mucchi di pietre, muri a secco / sentieri naturali (inerbati per almeno un terzo).

4. Materiale di moltiplicazione (semente, materiale vegetativo di moltiplicazione) e piantine

- Se l'ufficio di controllo può dimostrare che non è ottenibile materiale di moltiplicazione biologico, può essere impiegato materiale convenzionale non trattato.
- L'impiego di materiale di moltiplicazione trattato è vietato e comporta la revoca del riconoscimento della coltura interessata.
- Nella coltivazione di cereali a partire dal 1° gennaio 2009 è permesso unicamente l'impiego di semente biologica.
- L'impiego di semente ibrida nella coltivazione di cereali (eccetto il granturco) non è ammesso.
- Per colture coltivate nel paese anche in qualità OGM, dev'essere impiegato materiale di moltiplicazione biologico certificato.
- Le piantine di colture annuali (incluse le piantine di fragole) devono essere biologiche certificate. Il substrato impiegato non deve contenere più del 70% di torba.

pagina 1 di 2

5. Prodotti fitosanitari

- Sono vietati: metaldeide (per la lotta contro le lumache) / piretroide (anche nelle trappole) / erbicidi biologici / regolatori della crescita
- L'impiego di preparati a base di rame è limitato (rame puro per ettaro e anno): verdura, patate, vino, luppolo e frutta a nocciolo 4 kg / bacche 2 kg / frutta a granella 1.5 kg.
- L'impiego di preparati a base di zolfo e di rame nella coltivazione di cereali, leguminose e sementi oleose non è ammesso.
- L'impiego di ethephon e di carburo di calcio per l'induzione della fioritura dell'ananas è vietato.

6. Avvicendamento

- L'avvicendamento deve presentare almeno il 20% di colture rigeneranti il suolo (p. es. leguminose da granella, sovescio, prato artificiale, ecc.)
- All'infuori del periodo vegetativo almeno il 50% della superficie coltivata deve essere ricoperta con piante.
- Per le colture annuali occorre rispettare un periodo di riposo colturale di almeno un anno tra due colture principali della stessa specie (eccezione: riso).
- Le percentuali massime ammesse nell'avvicendamento sono: leguminose da granella, riso o cereali max. 67% / frumento o mais max. 50%.

7. Inerbimento in viticoltura e nelle colture arboree

Le colture viticole ed arboree devono essere inerbite tutto l'anno. Nelle regioni aride l'inerbimento può essere limitato a almeno 4 mesi. Se la vegetazione spontanea è insufficiente occorre seminare un sovescio.

8. Dissodamento e debbiatura

Non sono ammessi il dissodamento di superfici boschive (foreste primarie e secondarie) o la debbiatura di superfici (pirodiserbo prima e dopo il raccolto).

9. Allevamento di animali

Nell'UE per tutti gli animali tenuti nell'azienda vanno rispettate le direttive per l'allevamento di animali del Regolamento UE 834/2007. In tutti gli altri Paesi vanno rispettate almeno le direttive dell'IFOAM.

10. Durata della conversione

La conversione dura 2 anni civili. Una durata più breve del periodo di conversione sulla scorta di una precedente coltivazione conforme non è possibile.

11. Produzione parallela

In caso di produzione parallela su superfici bio e in conversione, la separazione e la rintracciabilità deve essere documentata dal campo fino alla vendita e confermata dall'ente di controllo.

12. Commercio e trasformazione

- Coltiva un prodotto che pure acquista o trasforma? In tal caso per questo prodotto non può ottenere il riconoscimento Bio Suisse. Eccezione: i prodotti acquistati sono riconosciuti da Bio Suisse o l'ufficio di controllo verifica il flusso di merce e la rintracciabilità.
- I prodotti devono giungere in Svizzera via terra o via mare (trasporto per via aerea vietato).
- Il magazzinaggio e la trasformazione devono corrispondere alle direttive Bio Suisse.

13. Dichiarazione

Un riconoscimento Bio Suisse non autorizza a contrassegnare i prodotti con il marchio registrato "Gemma". A ciò è autorizzato esclusivamente l'importatore svizzero con un contratto di licenza valido con Bio Suisse.

Sui contenitori, sui bollettini di consegna, sulle fatture, ecc. dei prodotti di aziende riconosciute Bio Suisse deve figurare l'indicazione o il logo "approved by BIO SUISSE".

**approved
by BIO SUISSE**

In caso dubbio, non è vincolante il presente riassunto bensì la versione integrale delle direttive, delle prescrizioni e delle norme di attuazione Bio Suisse. (vedi www.bio-suisse.ch/it/documentazione)